

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 4**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FASSONE)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO

SALVATORE FRASCA
senatore all'epoca dei fatti

**procedimento penale n. 65/96, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Castrovillari per il
reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione)**

Comunicata alla Presidenza

l'8 aprile 1997

ONOREVOLI SENATORI. - L'avvocato Salvatore Frasca, senatore all'epoca dei fatti, con lettera in data 4 dicembre 1996 ha sottoposto al Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, allora vigente, la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione ad un procedimento penale aperto nei suoi confronti dal Tribunale di Castrovillari in ordine al «delitto previsto e punito dall'articolo 595, comma 3, del codice penale» (diffamazione), originato da affermazioni da lui pronunciate nel corso di una intervista trasmessa il 7 gennaio 1994 dall'emittente televisiva «Televiva» di Castrovillari.

La Giunta ha esaminato la richiesta di deliberazione presentata dall'avvocato Frasca nelle sedute del 17 dicembre 1996 e del 20 marzo 1997. Nel corso della prima seduta, l'ex senatore Frasca è stato ascoltato ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

L'avvocato Frasca ha riferito alla Giunta di aver rilasciato, il 7 gennaio 1994, un'intervista trasmessa dalla emittente televisiva locale «Televiva» di Castrovillari nel corso della quale ha testualmente affermato: «.....ho presentato una interrogazione molto documentata e a seguito di questa mia, diciamo su Cassano e su alcuni amministratori di Cassano, a me risulta che i competenti uffici del Ministero avevano predisposto anche un provvedimento da parte del Ministro con il quale due consiglieri che sono capogruppo DC e il vice sindaco del PDS dovevano essere estromessi dal consiglio comunale.... mi auguro che il Ministro non potesse firmare questo provvedimento per pressioni di natura politica.....». Tali affermazioni sono state considerate lesive

dell'onore e della reputazione dei consiglieri comunali in questione, signori Gaetano Di Curto e Roberto Falvo, che hanno quindi sporto denuncia nei suoi confronti presso il Tribunale di Castrovillari. L'avvocato Frasca ha informato inoltre la Giunta di essere stato interrogato una sola volta dal giudice precedente e di avere, in quell'occasione, ricordato che si stava procedendo nei confronti di un senatore per fatti rientranti nell'ambito della funzione parlamentare. Il magistrato in questione non ha ritenuto però di dover trasmettere gli atti al Senato ed ha proseguito l'attività istruttoria ascoltando il Prefetto di Catanzaro, il quale, tra l'altro, ha confermato l'esistenza di un procedimento di sospensione a carico dei suddetti consiglieri comunali. Ha ricordato inoltre che l'intervista in questione fa riferimento ad un'interrogazione parlamentare da lui presentata il 22 luglio 1993 con la quale egli ha denunciato fenomeni di collusione tra alcuni amministratori del Comune di Cassano allo Jonio con esponenti della malavita organizzata.

L'avvocato Frasca ha fatto presente infine che tali circostanze sono state oggetto dell'esame della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della Mafia alla presenza del Ministro di grazia e giustizia.

Nel corso della discussione della Giunta è emersa l'esigenza di acquisire gli atti processuali al fine di chiarire alcune circostanze della vicenda, pur se, ad avviso di alcuni componenti, apparivano già dalle dichiarazioni rilasciate dall'ex senatore Frasca elementi idonei a ritenere applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta ha comunque deliberato, all'unanimità, di chiedere la sospensione del procedimento e la trasmissione di copia degli atti, ai sensi dell'articolo 2, comma 7,

del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 555, all'epoca vigente.

Gli atti sono stati richiesti dal Presidente del Senato il 17 dicembre 1996 e il Tribunale di Castrovillari ha provveduto alla trasmissione il 21 dicembre successivo.

La Giunta ha ripreso l'esame della questione sollevata dall'avvocato Frasca nella seduta del 20 marzo 1997, nel corso della quale il Presidente ha illustrato il contenuto del fascicolo processuale.

Quindi la Giunta ha formulato all'unanimità la proposta di ritenere insindacabile la condotta del già senatore Frasca ai sensi dell'articolo 68, comma 1 della Costituzione, per le considerazioni che seguono.

Risulta documentalmente che il senatore Frasca, in data 22 luglio 1993, presentò ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia una interrogazione nella quale chiedeva ai ministri in indirizzo se fossero a conoscenza che vari candidati alle elezioni comunali, svoltesi di recente nel comune di Cassano allo Jonio, avevano «ricevuto informazioni di garanzia perchè ritenuti responsabili del reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale»; se fossero loro noti, in particolare, determinati legami di taluni consiglieri con esponenti malavitosi; quale fosse il giudizio dei ministri in ordine alla mancanza di interventi sia dell'autorità giudiziaria, sia del prefetto di Cosenza in funzione dello scioglimento del consiglio comunale a causa dell'alto tasso di inquinamento mafioso nella competizione elettorale.

Sulla legittimità di tale comportamento, rientrando a pieno titolo nell'attività di controllo e di sollecitazione del parlamentare, non sono ammessi dubbi.

Risulta altresì che le espressioni asseritamente diffamatorie, considerate dal capo d'imputazione, pronunciate nel corso di

un'intervista televisiva, consistono, in primo luogo, nel richiamare l'interrogazione di cui sopra, e nell'aggiungere che gli uffici del ministero erano orientati a prendere sul serio la segnalazione e ad estromettere i due consiglieri dal consiglio comunale.

Anche queste frasi rientrano a pieno titolo nell'esercizio della funzione parlamentare, posto che appartengono al potere-dovere di informazione e di illustrazione sull'attività da lui svolta, hanno ad oggetto fatti e circostanze di innegabile rilevanza socio-politica, e sono formulate con contenenza di termini, nel senso che non aggiungono espressioni inutilmente offensive alla enunciazione dei fatti. Le progressive specificazioni contenute nei vari decreti-legge attuativi dell'articolo 68, comma 1 della Costituzione (vigenti all'epoca dei fatti) denotano chiaramente la volontà del legislatore di considerare insindacabili non solo le opinioni espresse formalmente nel «luogo» deputato all'attività parlamentare in senso stretto, ma anche le attività esterne, che siano a quelle strettamente connesse.

La terza ed ultima proposizione («Mi auguro che il ministro non potesse firmare questo provvedimento per pressioni di natura politica») è anch'essa pienamente legittima, trattandosi di una preoccupazione, manifestata nei termini corretti di una opinione, sempre relativa all'attività di controllo che inerisce alle funzioni parlamentari.

Per questi motivi, la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare pertanto l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione.

FASSONE, *relatore*

